



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP 25087
Tel. 0365/296825 - Fax 0365/42926

N. 133/09 Reg. Ord.

**OGGETTO: PARZIALE DEROGA, IN VIA SPERIMENTALE, DELL'ARTICOLO 40 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.**

IL SINDACO

- RICHIAMATO** il Regolamento di Polizia Urbana, approvato nella seduta del 02.03.2009 con deliberazione consiliare n. 5, divenuta esecutiva ai sensi di legge, in particolare i commi 4 e 5 dell'art. 40 "Spettacoli e trattenimenti" che citano:
- "4. In particolare, nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti per la zona nella quale ricade l'attività di intrattenimento, sono consentiti:
- Gli intrattenimenti musicali, con uso di strumenti a corde, o con l'uso di strumenti di riproduzione (registratori, giradischi, musica dal vivo ecc.) e di amplificazione elettronica all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne di pertinenza, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, nel rispetto dei limiti acustici della zona acustica nella quale ricade l'attività di intrattenimento. Nelle zone individuate dal PRG/PGT come "centro storico" o "nuclei di antica formazione", caratterizzate da alta densità abitativa e nelle zone inserite in classe 1 e 2 della classificazione acustica del territorio comunale, gli intrattenimenti musicali, nelle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi, sono consentiti esclusivamente mediante uso di strumenti non amplificati ed è vietato altresì l'uso di strumenti a percussione.
 - Gli intrattenimenti musicali con l'uso di strumenti di riproduzione e di amplificazione elettronica all'interno dei pubblici esercizi, dalle ore 23.00 all'orario di chiusura, esclusivamente con emissione negli ambienti nei quali gli infissi di qualsiasi natura restino chiusi in modo che la diffusione sonora non sia in alcun modo percepibile dall'esterno.
 - Gli spettacoli ed intrattenimenti musicali a carattere temporaneo od occasionale, realizzati dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale nell'interesse della collettività e senza scopo di lucro, previo parere della Commissione di Vigilanza ove occorra, e previa specifica autorizzazione dell'Autorità di P.S., anche in deroga ai limiti di emissione sonora previsti dalla zonizzazione acustica per l'ambito in cui ricade l'attività di intrattenimento.
 - Nelle serate del venerdì e sabato dei mesi di luglio e agosto, gli intrattenimenti musicali previsti nei commi precedenti sono consentiti fino alle ore 24:00.
5. E' vietata l'installazione di altoparlanti e la diffusione sonora diretta all'esterno di esercizi pubblici e commerciali, con esclusione delle strutture all'aperto (chioschi), per le quali è consentita unicamente la diffusione sonora fino alle ore 23:00 (ore 24:00 nelle serate del venerdì e sabato, dei mesi di luglio e agosto) nelle aree private di pertinenza o nelle aree pubbliche immediatamente circostanti, come musica di sottofondo e nel rispetto dei parametri acustici previsti dalla vigente normativa."
- VISTA** la nota presentata dall'Associazione di operatori economici salodiani denominata SALOPPING, con la quale, nel tentativo di contrastare la crisi che ha colpito il settore turistico commerciale a livello nazionale e locale, propone di autorizzare gli esercizi pubblici di Salò ad effettuare trattenimenti musicali tutta la settimana fino alle ore 24.00, con amplificazione anche nel centro storico, allo scopo di offrire ai visitatori maggiori attrattive;
- VISTO** il comma 7 dell'art. 40 del menzionato Regolamento che prevede "Il Sindaco può, inoltre, con propria ordinanza, determinare diversi limiti di orario e modalità di effettuazione di spettacoli e intrattenimenti musicali di natura pubblica o privata, nei periodi di maggiore afflusso turistico";
- RITENUTO** opportuno accogliere, in via sperimentale la proposta avanzata dalla locale Associazione SALOPPING, concedendo ai titolari degli esercizi pubblici salodiani la possibilità di

VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

effettuare intrattenimenti musicali serali, con amplificazione anche nel centro storico, tutta la settimana, fino alle ore 24.00, **dal 10 luglio al 30 settembre 2009**;
il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
l'art.659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
la legge n. 447/95 e successivi decreti di applicazione;
gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L d.lgs. n.267/2000;

A parziale modifica dell'art. 40 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in via sperimentale;

ORDINA

con effetto dal 10 luglio al 30 settembre 2009 e per i motivi elencati in premessa, che:

1. A parziale deroga dell'art. 40 del vigente Regolamento di Polizia urbana ed in via sperimentale, gli intrattenimenti musicali serali all'esterno dei pubblici esercizi salodiani possano essere effettuati tutta la settimana fino alle ore 24.00, con l'ausilio di amplificatori anche nel centro storico;
2. Il livello delle emissioni sonore dovrà rispettare i parametri previsti dalla zonizzazione acustica del territorio e comunque non dovrà superare i limiti di tolleranza, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
3. A tutela del riposo delle persone, ogni forma di trattenimento dovrà cessare alle ore 24.00 e i titolari dei pubblici esercizi dovranno evitare che la clientela arrechi disturbo alle vicine abitazioni residenziali.

RICORDA

- che la violazione dei limiti posti dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa, nei confronti del trasgressore da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02.03.2009.

DISPONE

Affinché la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'albo della residenza municipale e in altri luoghi pubblici; la stessa sarà inviata per opportuna conoscenza al Prefetto, al Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine cittadine.

La Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso, o al T.A.R. della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla conoscenza o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 10 luglio 2009

IL SINDACO
(avv. Barbara Botti)